SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 149)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile (FABBRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1976

Ulteriore modifica della legge 21 marzo 1958, n. 314, riguardante particolari modalità per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi da parte dei licenziati da scuole ed istituti professionali per le attività marinare

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decretolegge 12 febbraio 1928, n. 319, convertito nella legge 2 dicembre 1928, n. 2728, prevedeva, all'articolo 4, che i licenziati delle scuole dipendenti dal Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima (denominato successivamente Ente nazionale per l'educazione marinara), distintisi per condotta e profitto, potessero sostenere gli esami per alcuni titoli professionali marittimi prima del compimento dell'età e dei tirocini pratici di navigazione, salvo ad ottenere i titoli stessi dopo aver raggiunto tutti i requisiti prescritti. Tale agevolazione fu estesa successivamente con regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, ai licenziati del collegio « Caracciolo » di Sabaudia.

La legge 21 marzo 1958, n. 314, modificata con legge 4 marzo 1969, n. 142, estese ai licenziati di tutte le scuole professionali di avviamento professionale a tipo marinaro, statali e parificate, e degli istituti professionali a tipo marinaro, la possibilità di sostenere gli esami per i titoli professionali di padrone marittimo, di marinaio autorizzato e di meccanico navale di 1ª e di 2ª classe. Il conseguimento dei titoli fu subordinato però, oltre che al raggiungimento dei requisiti di età e di navigazione, al superamento di una prova pratica.

Mentre, però, i citati regio decreto-legge n. 319 del 1928 e regio decreto legislativo n. 572 del 1946 prevedevano una effettiva agevolazione, in quanto l'articolo 62 dell'allora vigente codice per la marina mercantile poneva esplicitamente il divieto di ammissione agli esami per i titoli professionali marittimi di coloro che non fossero in possesso di tutti i requisiti, non essendo più tale divieto contenuto nel codice della navi-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gazione e nel relativo regolamento, il disposto della legge 21 marzo 1958, n. 314, ha perso interamente la sua efficacia ed ha anzi creato notevoli inconvenienti a danno dei licenziati che da essa dovrebbero essere agevolati.

Allo scopo, infatti, di favorire la formazione di personale marittimo è invalsa la prassi di ammettere anticipatamente, con semplici provvedimenti amministrativi, agli esami per titoli professionali i candidati ai quali manchino solo brevi periodi di navigazione per il compimento dei tirocini richiesti.

I marittimi che si avvalgono di tali autorizzazioni ottengono i titoli professionali per i quali hanno sostenuto gli esami col solo raggiungimento dell'età e degli altri requisiti, mentre i licenziati degli istituti professio-

nali devono essere sottoposti all'esame pratico.

Si è così determinata una situazione di manifesta ingiustizia a danno della categoria che, per aver frequentato regolari corsi di studio, viene a trovarsi in una posizione di inferiorità rispetto ad altri aventi minori requisiti scolastici, con la conseguenza di un sempre maggiore allontanamento dei giovani dagli istituti professionali.

Allo scopo, quindi, di eliminare l'obbligo della prova pratica, è stato predisposto un disegno di legge per la modifica dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314, integrata dalla legge 4 marzo 1969, n. 142.

L'iniziativa riproduce nell'identico testo il disegno di legge (atto Camera n. 3809, già atto Senato n. 823), decaduto per la fine della VI legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

L'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314, modificata dalla legge 4 marzo 1969, n. 142, è sostituito dal seguente:

« I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti ».